REGOLAMENTO PER I CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

ll bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

•dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;

•dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

•dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

•dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

•dalla direttiva MIUR n.1455/06;

•dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto di Corresponsabilità";

•dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

•dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;

•dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;

•dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;

•dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo";

•dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, Collaboratori scolastici ed eventuali educatori

• Raccolta di informazioni sull'accaduto

• Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro

• Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità

• Comunicazione al Dirigente Scolastico

SECONDA FASE: azioni e provvedimenti

• Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile

• Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri…)

• Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione)

• Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe

• Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo

• Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo

• Valutazione di un intervento personalizzato:

– obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione

• Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla ri-educazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, in stretta collaborazione con la famiglia o i tutori degli alunni.

La sanzione sarà:

• comminata allo studente come conseguenza dell'atto di bullismo/cyberbullismo messo in atto (= personalizzata),

• proporzionata all'infrazione e "riparatoria",

• temporanea,

• ispirata al principio di gradualità.

Terrà conto:

• della situazione personale dello studente

• della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Uso improprio dello smartphone e di altri dispositivi elettronici	Sanzioni	Azioni educative e riparatorie
durante le attività didattiche e progettuali, ivi	Nota disciplinare sul registro e immediato ritiro	Rafforzamento del percorso educativo all'interno della

comprese le visite e i viaggi d'istruzione, anche se i fatti si sono svolti al di fuori dell'ambiente e orario scolastico. Per esempio: acquisizione e divulgazione di immagini, filmati e registrazioni vocali; insulti, termini volgari e offensivi; atti o parole (diffusi e condivisi attraverso smartphone, social network, messaggistica istantanea) che tendono a emarginare i compagni, a deriderli o ad escluderli	dello smartphone. Comunicazione scritta alla famiglia (o convocazione della stessa) e riconsegna del dispositivo elettronico al solo genitore. Nei casi di violazione grave e/o reiterata viene valutata una delle seguenti sanzioni: - ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno - esclusione dell'alunno dalle successive visite o viaggi d'istruzione o attività ludico didattiche - Sospensione dell'alunno da 1 a 5 giorni (per infrazione grave) - Sospensione dell'alunno da 1 a 15 giorni (per infrazione gravissima, con recidiva) - Denuncia alle autorità competenti nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato	classe e/o del gruppo coinvolto Dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia, autocontrollo; sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione; comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali. Atti di giustizia riparatoria: - scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo - compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica
Atti di bullismo o cyberbullismo	Sanzioni	Azioni educative e riparatorie
con lo scopo intenzionale e reiterato (o diffuso sul web) di porre in atto abusi, atti dannosi, messa in ridicolo, nei confronti di uno o più compagni, anche se i fatti si sono svolti al di fuori dell'ambiente e orario scolastico Esempi: Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini offensivi e lesivi della dignità altrui; discriminazione nei confronti di altre persone; danneggiamento volontario di attrezzature e strutture	Per reati non procedibili d'ufficio: convocazione della famiglia Nei casi di violazione reiterata o comunque in base alla gravità dei fatti, viene valutata una delle seguenti sanzioni: - ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno - esclusione dell'alunno dalle successive visite o viaggi d'istruzione o attività ludico didattiche - Sospensione dell'alunno da 1 a 15 giorni - Sospensione per più di 15 giorni - Segnalazione ai Servizi Sociali territoriali (nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia	Rafforzamento del percorso formativo e preventivo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto Per l'alunno, sotto la supervisione dei tutori, lavoro personalizzato domestico di riflessione sui comportamenti scorretti, la responsabilità personale e sull'infrazione della norma; guida all'educazione all'uso corretto e responsabile dei social media e di internet. Atti di giustizia riparatoria: - scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo - compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica Per i tutori: incontri formativi e informativi

	recidiva nei comportamenti) - istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14enne* - Denuncia alle autorità competenti nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato	

*Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, **un'istanza di ammonimento nei confronti del minore**, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

OSCURAMENTO – RIMOZIONE -BLOCCO DI CONTENUTI DIFFUSI SULLA RETE

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo (in allegato al presente Regolamento) da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.